

VERBALE DI INTESA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO REGIONALE TRASPORTO PERSONE 15 GIUGNO 2012

Il giorno 8 ottobre 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto sita in Mestre Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente di categoria Becherle, assistiti dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della categoria Massimo Fiorese, assistiti dal Segretario Generale Mario Borin, dal Sig. Sergio Barsacchi responsabile regionale Cna Fita e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e



la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Ilario Simonaggio e da Vittorio Bertocco;

la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello e Flavio Pavan;

la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

Le parti

- o Vista la necessità di estendere la sfera di applicazione del CCRL ad altre attività collegate al settore trasporto persone e non coperte da CCNL;
- o considerata la specificità del settore per quanto concerne in particolare la stagionalità dovuta ai flussi turistici, già individuata dall'art. 16 del CCRL 15 giugno 2012 hanno convenuto quanto segue:
 - 1) A decorrere dal 1 novembre 2012 nel campo di applicazione del CCRL rientreranno anche le seguenti attività svolte da imprese artigiane e/o associate alle associazioni firmatarie il CCRL:
noleggio auto con conducente, servizi turistici (agenzie di viaggio etc), attività di soccorso stradale ed assistenza alla mobilità, autoscuole.



- 2) A norma dell'art. 5 comma 3 D. Lgs 368/01 così come modificato dalla legge 92/12 , considerato che la fattispecie lì indicata e relativa a" rinnovo o proroga di una commessa consistente" va applicata nel settore trasporto persone allorquando vi sia il rinnovo o proroga dell'appalto di servizi di trasporto da parte dell'ente pubblico (a mero titolo esemplificativo appalto servizio scuolabus) , le parti convengono che in tali casi il termine di successione tra due contratti a termine possa essere rispettivamente di 20 giorni o 30 giorni a seconda che la durata del precedente contratto sia inferiore o superiore ai sei mesi.
- 3) Le parti convengono che la riduzione del termine di successione si applichi solamente nel caso di contratti stagionali così come disciplinati dall'art. 16 citato in precedenza, indipendentemente dalla richiesta di deroga allo Sprav.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FIT CGIL

FIT CISL

ULTRASPORTI